



N. 21 - gennaio 2014

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria in materia di prodotti fitosanitari (Atto del Governo n. 76)

Lo schema di decreto legislativo in esame - predisposto ai sensi della disciplina di delega generale di cui all'[art. 1 della L. 15 dicembre 2011, n. 217](#)¹ - reca la disciplina sanzionatoria in relazione alle norme di due regolamenti comunitari in materia di prodotti fitosanitari: il [regolamento \(CE\) n. 1107/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, "relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE", ed il [regolamento \(CE\) n. 547/2011](#) della Commissione, dell'8 giugno 2011, "che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari".

L'**articolo 1** definisce il summenzionato oggetto dello schema, specificando che quest'ultimo si applica - in base alla disciplina del citato regolamento (CE) n. 1107/2009 - anche alle sostanze attive, agli antidoti agronomici, ai sinergizzanti, ai coformulanti ed ai coadiuvanti, contenuti od abbinati a prodotti fitosanitari. *Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare gli effetti di tale specificazione, in quanto le fattispecie oggetto delle sanzioni di cui al presente schema sembrano concernere, tranne esplicithe eccezioni, esclusivamente i prodotti fitosanitari.*

L'**articolo 2** reca le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei divieti di

produzione, immagazzinamento, immissione sul mercato ed impiego per prodotti fitosanitari privi di autorizzazione o di permesso di commercio parallelo². *Sotto il profilo redazionale, potrebbe essere ritenuto opportuno accorpate le disposizioni sanzionatorie di cui al **comma 1** ed al **comma 4**, mediante una formulazione unica che eviti parziali duplicazioni.*

L'**articolo 3** pone (sempre con riferimento ai prodotti fitosanitari) le sanzioni amministrative pecuniarie: per la violazione delle prescrizioni concernenti l'immissione sul mercato contenute nell'autorizzazione o nel permesso di commercio parallelo (**comma 1**); per la mancata apposizione, in modo indelebile ed inequivoco, sull'etichetta delle informazioni necessarie o per l'apposizione sull'etichetta di informazioni difformi rispetto a quelle autorizzate o rispetto ai requisiti di cui al citato regolamento (CE) n. 547/2011 (**comma 2**); per gli altri casi di violazione delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nell'autorizzazione o nel permesso di commercio parallelo e per i casi di violazione delle prescrizioni e delle indicazioni riportate in etichetta (**comma 3**). *Sotto il profilo redazionale, potrebbe essere ritenuto opportuno esplicitare, nel **comma 3**, che è fatto salvo il disposto di cui al precedente **comma 1** (il quale concerne, come detto, il caso specifico - e sanzionato più gravemente -*

¹ La L. n. 217 è la "Legge comunitaria 2010"; il citato art. 1 contiene norme di delega per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie.

² Si ricorda che l'art. 28, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 1107/2009 individua le fattispecie per le quali (in deroga al summenzionato divieto) non è richiesta l'autorizzazione.

della violazione - da parte del titolare dell'autorizzazione o del permesso di commercio parallelo - delle prescrizioni concernenti l'immissione sul mercato contenute nell'autorizzazione o nel permesso).

L'**articolo 4** reca le sanzioni amministrative pecuniarie con riferimento agli obblighi in materia di adeguamento della classificazione o dell'etichetta del prodotto fitosanitario.

L'**articolo 5** commina la sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di vendita, distribuzione, smaltimento, impiego od immagazzinamento delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari, in violazione dei termini e delle modalità stabiliti dall'autorità competente, con riferimento ai periodi massimi di tolleranza, eventualmente concessi in caso di revoca, modifica o mancato rinnovo di un'autorizzazione (o del permesso di commercio parallelo). Lo stesso **articolo 5** fa salva la norma comunitaria³ in base alla quale non può essere stabilito alcun periodo di tolleranza nelle ipotesi in cui la revoca, la modifica od il mancato rinnovo siano connessi alla protezione della salute umana, animale o dell'ambiente.

L'**articolo 6** reca le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni - da parte del titolare di un'autorizzazione (relativa ad un prodotto fitosanitario) - di alcuni obblighi di comunicazione al Ministero della salute. *Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare se, nel **comma 2**, il richiamo del paragrafo 2 dell'art. 56 del regolamento (CE) n. 1107/2009 debba essere integrato con il richiamo del paragrafo 1 del medesimo art. 56. Potrebbe, inoltre, essere ritenuto opportuno valutare l'esigenza di inserire, nel **comma 4**, il riferimento ai titolari di un permesso di commercio parallelo, in quanto l'obbligo ivi sanzionato concerne anche tali soggetti, ai sensi dell'art. 52, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 (nella parte in cui richiama il successivo art. 56, paragrafo 4).*

L'**articolo 7** commina la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di consultazione - preventiva allo svol-

gimento di test o studi, intesi ad ottenere l'autorizzazione per un prodotto fitosanitario - delle informazioni disponibili (obbligo inteso ad evitare duplicazioni di test o studi). *Sotto il profilo redazionale, potrebbe essere ritenuto opportuno esplicitare che è fatto salvo il disposto specifico di cui al successivo **articolo 8, comma 3** - che commina una sanzione più grave, con riferimento ad una fattispecie parzialmente simile, relativa ai test o studi su animali vertebrati -.*

L'**articolo 8** reca le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del divieto, operante in determinate fattispecie, dello svolgimento dei test o studi in oggetto su animali vertebrati o di alcuni obblighi - relativi ai medesimi test o studi su animali vertebrati - di verifica o di comunicazione.

L'**articolo 9** pone le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di alcuni obblighi, intesi ad evitare che prodotti fitosanitari o coadiuvanti possano per errore essere confusi con alimenti, bevande o mangimi⁴. *Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare l'esigenza di inserire, nel **comma 2**, il riferimento ai titolari di un permesso di commercio parallelo, in quanto l'obbligo ivi sanzionato concerne anche tali soggetti, ai sensi dell'art. 52, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 (nella parte in cui richiama il successivo Capo VII).*

L'**articolo 10** reca le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di alcuni obblighi e divieti in materia di pubblicità, di contenuto dell'etichetta e di materiale promozionale, relativamente ai prodotti fitosanitari. Qualora la pubblicità di prodotti non autorizzati sia svolta tramite un sito internet, è previsto altresì l'oscuramento del medesimo sito (**comma 1**); *potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se l'oscuramento sia a tempo indeterminato o soltanto fino alla rimozione della pubblicità in oggetto.*

*Potrebbe, inoltre, essere ritenuto opportuno valutare la congruità dei diversi limiti massimi della sanzione di cui al **comma 5** e di quella di cui al **comma 6**, alla luce di una*

³ Cfr. l'art. 46 del citato regolamento (CE) n. 1107/2009.

⁴ Riguardo ai coadiuvanti, si ricorda che il regime autorizzatorio è disciplinato dal regolamento di semplificazione di cui al [D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290](#).

possibile valutazione di relativa omogeneità delle due fattispecie (concernenti la falsa presentazione come prodotto fitosanitario a basso rischio); valutare l'esigenza di inserire, nel **comma 6**, il riferimento ai titolari di un permesso di commercio parallelo, in quanto l'obbligo ivi sanzionato concerne anche tali soggetti, ai sensi dell'art. 52, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 (nella parte in cui richiama il successivo Capo VII).

Sotto il profilo redazionale, potrebbe ritenersi opportuno, nel **comma 7**, sostituire la locuzione "non tecnicamente giustificabili" con "tecnicamente non giustificabili", al fine di circoscrivere l'ambito della stessa, e, nei **commi 4 e 9**, esplicitare che le relative fattispecie si riferiscono sempre ai prodotti fitosanitari.

L'**articolo 11** reca le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di alcuni obblighi di registrazione, di monitoraggio o di fornitura di informazioni al Ministero della salute in materia di prodotti fitosanitari. Si osserva che la formulazione del **comma 1** non sembra prevedere sanzioni per i casi di violazione degli obblighi di registrazione o di fornitura di informazioni al Ministero della salute da parte dei soggetti utilizzatori, obblighi posti dall'art. 67, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1107/2009. Potrebbe, inoltre, essere ritenuto opportuno valutare l'esigenza di inserire, nei **commi 2 e 3**, il riferimento alla figura del permesso di commercio parallelo, in quanto gli obblighi ivi sanzionati concernono anche tale fattispecie, ai sensi dell'art. 52, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 (nella parte in cui richiama il successivo Capo VIII).

L'**articolo 12** commina le sanzioni amministrative accessorie, relative agli illeciti o alla reiterazione degli illeciti di cui ai precedenti **articoli da 2 a 11** e consistenti nella sospensione o nella revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato luogo all'illecito. L'unico degli illeciti suddetti non richiamato dal presente **articolo 12** è costituito dalla fattispecie di cui all'**articolo 4, comma 4**; tale omissione potrebbe ritenersi un errore materiale, considerato anche le sanzioni pecuniarie poste da

quest'ultimo comma sono più elevate rispetto a quelle previste da altri commi dell'**articolo 4** (i quali sono richiamati dal presente **articolo 12**).

L'**articolo 13** definisce i casi in cui l'autorità amministrativa - ovvero il giudice, nella fattispecie di cui all'[art. 24 della L. 24 novembre 1981, n. 689](#)⁵ - possa disporre la pubblicazione a mezzo stampa di un estratto del provvedimento che irroga la sanzione e prevede che ogni provvedimento sanzionatorio in materia sia comunicato al Ministero della salute, qualora l'atto sia adottato da un'autorità diversa dal Dicastero. Quest'ultimo provvede, ogni anno, alla pubblicazione sul proprio sito internet di tutti i provvedimenti sanzionatori emanati in base al presente decreto.

Il successivo **articolo 14** definisce le autorità competenti per i procedimenti sanzionatori in esame. *Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se la previsione (di cui al **comma 1**) della presentazione del rapporto all'autorità amministrativa indicata dalle norme regionali riguardi o meno anche gli illeciti per i quali le sanzioni, ai sensi del **comma 3**, sono irrogate dal Ministero della salute. In merito, inoltre, al rinvio suddetto (di cui al **comma 1**) alle discipline regionali, potrebbe essere ritenuto opportuno far riferimento alle norme regionali in generale, senza indicazione di una tipologia specifica di provvedimento quale la legge regionale.*

La novella di cui al **comma 1, lettera a)**, dell'**articolo 15** concerne la sanzione amministrativa pecuniaria per i soggetti utilizzatori che violino l'obbligo di conservare correttamente i prodotti fitosanitari in conformità a tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nell'etichetta; *potrebbe essere ritenuto opportuno esplicitare se tale sanzione sia comminata in via esclusiva rispetto alla sanzione (più grave) prevista per la fattispecie più generale di cui al summenzionato **articolo 3, comma 3**, dello schema e chiarire in quale delle due sanzioni rientrino i casi in cui l'inosservanza delle indicazioni e delle prescrizioni riportate nell'etichetta riguardi - an-*

⁵ Fattispecie di connessione tra reato ed illecito amministrativo.

*ziché la fase della conservazione - la fase dell'impiego, tenendo anche conto che il richiamo dell'art. 3, comma 3, lettera c), del [D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194](#) - richiamo contenuto nella novella di cui al **comma 1, lettera a)**, dell'**articolo 15** - è suscettibile di comprendere anche l'inosservanza nella fase di impiego.*

Le altre novelle e le abrogazioni di cui all'**articolo 15** costituiscono, in linea di massima, interventi di coordinamento - per una disamina analitica, si rinvia alla relazione illustrativa del presente schema -. *Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se la sanzione riformulata dalla novella di cui alla **lettera b) dell'articolo 15, comma 1**, concerne anche i titolari del summenzionato permesso di commercio parallelo.*

Gli **articoli da 16 a 18** pongono norme finali e di rinvio e le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica; si prevede, tra l'altro, l'adeguamento ogni due anni delle misure delle sanzioni, in base agli incrementi dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività (**articolo 17, comma 1**).

a cura di: M. Bracco

L'ultima nota breve:

[Atto Senato n. 1194, recante "Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri" \(n. 20 gennaio 2014\)](#)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> - leggi e documenti - dossier di documentazione. Servizio studi - note brevi

progetto grafico the washing machine

www.senato.it